



27624/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Umberto GOLDONI - Presidente
- Dott. Stefano PETITTI - Consigliere
- Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.
- Dott. Aldo CARRATO - Consigliere

R.G.N. 24380/12

Cron. 27624

Rep. C.I.

U.P. 12/11/2013

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

condominio

sul ricorso proposto da:

D.L. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Marcello Marcuccio, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio, n. 21, scala C, int. 2;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO A. \_\_\_\_\_, in persona dell'amministratore P.A. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di costituzione, dagli Avv. Claudio Mangia e Salvatore Prei-



te, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanna Ferrara in Roma, via Vittorio Veneto, n. 96;

- resistente -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, n. 65 del 7 marzo 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che, su richiesta del Condominio A. , il Giudice di pace di Tricase ingiungeva a L.D. , quale proprietario di una unità immobiliare sita nel complesso residenziale, il pagamento della somma di euro 1.100 per capitale, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di spese per lavori riguardanti la rete elettrica condominiale, in forza della delibera assembleare del 17 agosto 2002;

che, proposta opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, portante il n. 192 del 2003, il Giudice di pace la rigettava;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.' or similar.



che l'appello è stato respinto dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, con sentenza n. 65 del 7 marzo 2012;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il L.D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ottobre 2012, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l'intimato Condominio non ha controricorso, ma ha depositato una memoria di costituzione.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 274 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamentando che il giudice del merito non abbia riunito le opposizioni ai cinque decreti ingiuntivi emessi contestualmente dal Giudice di pace, su richiesta del Condominio, a carico del L.D. proprietario di cinque unità immobiliari, in forza della medesima delibera assembleare, relativa ai lavori di rifacimento dell'impianto elettrico;

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 cod. civ., 273 cod. proc. civ., 2 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che il Condominio abbia



frazionato illegittimamente la pretesa creditoria, promuovendo cinque ricorsi per decreto ingiuntivo, pur trattandosi di un unico rapporto giuridico;

che il secondo motivo - il cui esame è preliminare in ordine logico - alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539) è fondato e meritevole di accoglimento;

che, infatti, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali

*Ar*



che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;

che, nella specie, al L. D. , proprietario di cinque appartamenti nel complesso condominiale, sono stati notificati cinque diversi decreti ingiuntivi, ciascuno emesso, sì in relazione alla quota millesimale facente capo ad ogni singola unità immobiliare, ma in forza del riparto discendente dalla stessa delibera assembleare e per la stessa spesa (lavori di rifacimento dell'impianto elettrico condominiale);

che in conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali, azionate con separati decreti ingiuntivi, avendo ad oggetto una frazione di un unico credito, sono da dichiararsi improponibili;

che la sentenza impugnata, per l'effetto, deve essere cassata senza rinvio, con declaratoria che le domande per ingiunzione del Condominio non potevano essere proposte, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti emessi dal Giudice di pace di Tricase, e assorbimento del primo motivo del ricorso;

che, atteso che la giurisprudenza delle Sezioni Unite in forza della quale ha trovato risoluzione la presente controversia è intervenuta unicamente nelle more del giudizio di appello, ritiene la Corte che esistano giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale

Am



compensazione delle spese del giudizio di merito, e che le spese - liquidate come da dispositivo - debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza con riguardo al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché le domande per ingiunzione del Condominio non potevano essere proposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di pace di Tricase; dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna il Condominio al rimborso delle spese processuali sostenute dal L.D. nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 700, di cui euro 600 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2013.

Il Consigliere estensore

*Alberto Criventi*

Il Presidente

*Luigi Ferraro*

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*6/12/13*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
11 DIC. 2013

Roma, Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*6/12/13*